

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(GAVA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

(V. Stampato Camera n. 1888)

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 novembre 1988

**Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini
e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni
agonistiche**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Frode in competizioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per raggiungere un risultato diverso da quello corrispondente all'interesse agonistico del partecipante ovvero allo scopo di influire in modo illecito sull'esito della competizione, o compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 2.

(Non influenza del procedimento penale)

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 nonchè la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare nè su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento, secondo gli specifici regolamenti, del procedimento disciplinare sportivo presso la federazione competente.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini

esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti dell'istruttoria penale ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 164 dello stesso codice.

Art. 3.

(Obbligo del rapporto)

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto all'autorità giudiziaria secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del codice di procedura penale.

Art. 4.

*(Esercizio abusivo di attività di giuoco
o di scommessa)*

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle organizzazioni da esso dipendenti. Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi o con

l'ammenda da lire centomila a lire un milione; colui che vi partecipa è punito con l'arresto fino ad un anno.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Art. 5.

(Pene accessorie)

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi nè superiore a tre anni.

Art. 6.

(Modifiche dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Alla sorveglianza speciale possono essere aggiunti, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nonchè il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate, ovvero si tengono giuochi d'azzardo».

2. All'articolo 3 della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte».

Art. 7.

*(Modifica dell'articolo 9
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423)*

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e dall'articolo 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. La stessa pena si applica se non viene osservato il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo».

Art. 8.

(Turbativa di competizioni agonistiche)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Art. 9.

*(Abrogazione di norme
e disposizioni finali)*

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonchè il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.